

Azienda Speciale *“Ufficio d’Ambito”*

della Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DI FOGNATURA DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

25 Febbraio 2016

Premessa

Piano D'Ambito 2015



- ❖ Obiettivi di miglioramento dello stato dei corpi idrici e dell'efficienza del SII
- ❖ Nuovo Modello Gestionale che prevede un processo di aggregazione a scala provinciale tra i gestori del SII

D.Lgs. 152/2006 in particolare gli artt. 101, 107 e 124 intervengono in merito alla disciplina degli scarichi e alla loro regolamentazione

D.g.r. 8/11045 del 2010 prevede un regolamento degli scarichi nella rete di fognatura, approvato dall'Autorità D'Ambito



Nuovo Regolamento Fognatura
unico per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova, che ha come obiettivi principali:

1. Omogeneizzare le procedure e standard a livello provinciale
2. Maggiore controllo e più efficiente gestione delle reti e degli impianti


I Regolamenti interni dei singoli Enti Gestori hanno ancora validità, ove non in contrasto con il presente regolamento

Indice


1. Disposizioni di carattere generale
2. Disciplina degli allacciamenti alla rete di pubblica fognatura
3. Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche bianche
4. Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali, prima e seconda pioggia e di lavaggio
5. Approvvigionamenti idrici autonomi
6. Piani attuativi
7. Fognatura interna alla proprietà privata
8. Tariffe
9. Controlli, disposizioni transitorie e finali

Disciplina degli allacciamenti

- Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per gli utenti domestici e assimilati ricadenti all'interno dell'agglomerato. Ai Comuni spetta l'emanazione degli atti ordinativi (ordinanze e diffide) nei confronti degli utenti, affinché questi rispettino l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura nelle zone dichiarate servite



Schema Domestico



- L'allacciamento deve in via preferenziale essere realizzato dall'Ente Gestore, con spese a carico dell'utente, previa richiesta di allacciamento all'Ente Gestore stesso
- La manutenzione ordinaria del condotto di allacciamento alla pubblica fognatura spetta all'Ente Gestore, tranne nel caso in cui non sia previsto o non sia presente un pozzetto di ispezione in corrispondenza del Punto di Consegna
- Gli utenti devono risarcire gli Enti Gestori in caso di danni causati dal mancato rispetto delle norme/prescrizioni presenti nel regolamento e nel permesso concesso

Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche bianche

- Gli scarichi domestici e assimilati sono sempre ammessi
- L'attivazione dello scarico può avvenire solo in seguito a verifiche o stipula di contratti di servizio ove previsti
- Vigè l'obbligo di realizzare manufatti di ispezione e l'Ente Gestore deve avere sempre la possibilità di accertare le condizioni che determinano lo scarico
- Occorre prediligere, soprattutto nelle lottizzazioni di nuova realizzazione o soggette ad ampliamento, soluzioni atte allo smaltimento al suolo delle acque meteoriche bianche (prevedendo inoltre l'obbligo della separazione delle reti nere e bianche interne alla proprietà privata)

Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia e di lavaggio

- Tutti gli scarichi industriali, di prima e seconda pioggia o lavaggio, devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente, previo parere dell'Ente Gestore
- Le procedure per la richiesta delle autorizzazioni sono elencate nel sito web dell'ATO
- Nell'autorizzazione sono contenute anche le prescrizioni da ottemperare; in caso di mancato adeguamento, l'autorità competente può procedere alla diffida fino alla revoca
- Nel caso si utilizzino sostanze nella Tabella 3/A e 5 nei processi produttivi l'autorizzazione può contenere prescrizioni ulteriori previste dalla 152/2006
- L'Ente gestore e le autorità competenti eseguono diverse attività di controllo sia nei pozzetti di campionamento sia nei luoghi in cui si origina lo scarico. I controlli che esegue l'Ente Gestore previsti dal Programma di Controllo dell'ATO, possono condurre a sanzioni amministrative.
- L'assimilazione agli scarichi domestici per gli scarichi di tipo «non domestico» può essere richiesta all'autorità competente, in determinati casi, presentando insieme all'istanza dei referti analitici; vi è la possibilità di fare richiesta di assimilazione senza accertamenti analitici, ai sensi dell'art. 5 del r.r. 3/2006, per piccole lavanderie, piscine e ambulatori odontotecnici

Approvvigionamenti idrici autonomi

- Tutti i titolari di scarichi industriali che si approvvigionano autonomamente devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di strumenti di misura della quantità dell'acqua prelevata (Contatori).
- L'Ente Gestore può prevedere anche per i titolari di scarichi assimilati ai domestici l'obbligo di installazione di misuratori dei volumi d'acqua prelevata (Contatori)
- I titolari di scarichi domestici hanno due possibilità:
 - Installazione di misuratori dei volumi d'acqua prelevata
 - il canone per i servizi di fognatura e depurazione verrà conteggiato applicando a forfait un consumo idrico pro capite di 70 m³/anno

Tariffe/Controlli

- Tutti gli utenti serviti sono tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione (L'entità della tariffa viene definita e approvata dalle competenti autorità e riscossa dall'Ente Gestore)
- I volumi considerati per l'applicazione della tariffa vengono generalmente assunti pari al 100% dei volumi d'acqua prelevati.
- La quantificazione dei volumi di prima e/o seconda pioggia scaricati in rete fognaria, in assenza di contatore, viene definita utilizzando i dati contenuti nell'autorizzazione allo scarico e i dati pluviometrici della rete di monitoraggio dell'ARPA
- L'Ente Gestore ha facoltà di accesso alla proprietà privata al fine di controllare i luoghi che generano lo scarico; nel caso di opposizione o mancato adeguamento alle prescrizioni o infrazioni, l'Ente gestore potrà proporre all'Autorità Competente l'applicazione dell'azione sanzionatoria o la revoca e/o diffida dell'autorizzazione
- E' previsto un periodo di transizione di 90 giorni dopo l'approvazione in Consiglio Provinciale nonché l'abrogazione dei regolamenti locali